

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3123 di giovedì 04 luglio 2013

Cosa deve essere sempre presente nel DVR?

Il Modello Semplificato di DVR è lo standard delle caratteristiche minime per tutti i DVR. Cosa deve essere sempre presente in ogni DVR standardizzato e non. L'opinione del Direttore di un SPISAL, Adolfo Fiorio.

Dal 01.06.2013 in ogni ambiente di lavoro deve essere disponibile il DVR in cui il DdL ha descritto l'azienda, individuati i rischi di infortunio e di malattie correlate al lavoro, le misure di prevenzione predisposte per prevenire i danni alla salute. Il Decreto del 30.11.2012 a firma dei Ministri di Lavoro, Salute e Interno descrive in dettaglio i contenuti che ogni DVR deve avere.

Si tratta di un Modello Semplificato, destinato ai DdL delle aziende con numero ridotto di lavoratori, a quei DdL che fino al 31.05.2013 erano comunque obbligati a valutare e gestire i rischi del proprio ambienti di lavoro, ma potevano evitare di produrre un DVR scritto o comunque registrato su un supporto trasferibile.

Da sabato 01.06.2013 tutti i DdL hanno uguali obblighi per la sicurezza e in particolare per quanto contenuto negli art.li 17, 28 e 29 DL 81.

Per quelli che dirigono aziende con meno di 10 Dipendenti i tre Ministeri hanno predisposto il Modello Semplificato che dovrebbe facilitare il loro compito.

Vediamo cosa, secondo questo Decreto, deve essere sempre presente in ogni DVR semplificato e quindi anche in quelli che "semplificati" non sono.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS0A35] ?#>

4.1- 1° Passo Descrizione generale dell'Azienda:(pag.7 Decreto)

I dati Anagrafici previsti sono scontati, molto meno lo è quanto indicato a pag 9 a conclusione del paragrafo: *E' utile allegare al modulo, ove presente la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature.*

Da questa frase risulta che in ogni DVR come elemento preliminare e indispensabile per la descrizione dell'Azienda deve essere presente una **pianta di tutta l'area su cui si svolge il lavoro, cioè l'edificio destinato alle lavorazioni e tutto il terreno circostante in uso al sito produttivo**, dato che anche questa area è un luogo di lavoro.

La descrizione grafica deve essere completa con il rilievo di eventuali impianti e attrezzature esistenti sul terreno, o sopra di esso (linee elettriche) o sotto di esse: linee elettriche sotterranee, tubazioni, condotte, ecc.

La mappa deve essere completata con le macchine e gli impianti usati nel ciclo produttivo.

Interpretiamo questo contenuto prima di tutto come una indicazione di evidente buona tecnica e quindi in prima istanza pensiamo che ogni DdL non abbia bisogno di alcun obbligo per decidere di fare secondo le regole di buona tecnica...

Si rimanda a quanto indicato nel Semplificato a pag. 8 *Descrizione delle Lavorazioni Aziendali e Identificazione delle Mansioni*. Sembra francamente impossibile descrivere con sintesi e precisione quanto richiesto nel Decreti Interministeriale senza usare riferimenti ad una mappa con lay out.

Tuttavia per chi pensa più convincente il ricorso all'obbligo e relativa sanzione, ricordiamo che anche se nel modello semplificato si scrive....*E' utile allegare...*, riteniamo che la rappresentazione grafica dei luoghi di lavoro,(non solo in pianta anche i prospetti!)..., sia un obbligo che è possibile ricavare come combinato disposto prodotto da molti punti del DL 81 p.e. da tutte le prescrizioni del Titolo III°.

Descrizione delle Lavorazioni Aziendali e Identificazione delle Mansioni

Facendo riferimento alla mappa/lay-out si devono descrivere tutti i cicli lavorativi ATTENZIONE: generalmente i cicli produttivi iniziano con l'ingresso delle materie prime e finiscono con l'invio dei prodotti finiti al destinatario esterno all'area dell' unità produttiva.

Da qui deriva la necessità di descrivere e gestire i rischi dovuti p.e ai veicoli che entrano ed escono nell'area del sito e relativa movimentazione delle merci caricate, con relativi rischi per scarico e carico, movimentazione successiva dei materiali, carrelli, gru, gestione degli autisti esterni, ecc. ecc. ecc.

Per la rappresentazione delle diverse fasi del ciclo produttivo è raccomandabile l'uso di Schemi a blocchi. Probabilmente è indispensabile! Può evitare errori di rilevazione delle fasi, eccessiva sintesi nella descrizione del ciclo. Dimenticare fasi di lavoro importanti causerebbe una carenza che potrebbe compromettere la rispondenza ai criteri minimi di legge del DVR nel suo complesso.

Descritte le fasi del ciclo di lavoro dovrebbe essere facile elencare TUTTE le macchine usate + TUTTE le sostanze pericolose coinvolte come materie prime, intermedi, prodotto finale della fase.

A conclusione di questo processo avremo la descrizione sintetica di tutte le fasi di lavoro insieme a tutte le macchine e le sostanze coinvolte nelle varie fasi.

Si ricorda che nell'elenco delle macchine si devono inserire anche tutti gli utensili manuali dotati di energia nonché tutte le vetture e gli altri veicoli di pertinenza del sito produttivo usati sulle strade pubbliche (auto, autotreni, ecc.).

Per evitare equivoci: l'elenco delle macchine deve consentire di individuarle tutte, non è sufficiente indicare p.e. 3 presse, 3 trapani, ecc. Anche per le macchine bisogna registrare nomi e cognomi!

L'elenco di tutti i Lavoratori

La nota a piè di pag. 8 finalmente cancella ogni dubbio, non sono più possibili equivoci: secondo la Legge ogni DVR deve contenere l'elenco dei nomi e cognomi di tutti i Lavoratori, compresi interinali, ecc., secondo la Definizione in art 2.

Si sottolinea : di tutti, anche di quelli eventualmente classificati non esposti ad alcun rischio.

Altra sottolineatura: bisogna registrarli con i loro nomi e cognomi, meglio anche data di nascita. Bisogna aggiornarli in tempo reale il primo giorno che entrano escono, come immagino si faccia con le paghe, i contributi, i cartellini segnatempo ecc. ecc.ecc.....!

Sono, da sempre, indispensabili per consentire di verificare se il DVR è coerente con i criteri minimi obbligatori per la Legge!

Naturalmente il DVR semplificato deve contenere tante altre cose e quindi il Decreto dei tre Ministeri deve essere letto tutto intero, tuttavia per lo scopo di questo scritto ci basta richiamare l'attenzione di tutti gli interessati, Datori di Lavoro e loro Consulenti, che senza dubbio alcuno **ogni DVR esistente da subito deve contenere:**

- 1- La pianta di tutto il sito produttivo, edifici e terreni circostanti, con recinzioni portoni ecc, completa di tutti gli eventuali impianti sovrastanti o sotto il suolo. In questa pianta si dovrebbe disegnare la posizione delle macchine, degli impianti le destinazioni d'uso dei locali. (lay-out)
- 2- descrizione di tutte le fasi di lavoro preferibilmente con Schema a Blocchi o analogo
- 3- elenco di tutte le macchine e gli impianti usati in ogni fase.
- 4- elenco di tutte le sostanze pericolose presenti nel ciclo: materie prime, intermedi, prodotti finali, suddivisi fase per fase
- 5- nomi e cognomi di tutti i Lavoratori. Associati ai punti precedenti, completati dei rischi più significativi, sarà l'Elenco degli Esposti. Ad ogni nome e cognome sarà possibile associare i rischi principali.
- 6- Le misure di prevenzione predisposte per gestire la sicurezza di tutti i lavoratori esposti ai rischi di lesioni acute (infortunio) o croniche (malattie correlate al lavoro) prodotti dai cicli lavorativi eseguiti nello specifico luogo di lavoro. Tra queste misure di prevenzione è compreso il protocollo sanitario.

DVR privi di uno solo di questi elementi sono gravemente incompleti rispetto ai criteri minimi previsti dal DL 81/08.

Un DVR con gravi carenze in occasione di verifiche potrebbe essere ritenuto come non redatto con conseguenti sanzioni a carico del DdL, come previsto dall'art 55 comma 4 in quanto il DdL ha redatto un Documento non conforme alle caratteristiche previste dall'art 28 comma 2 lettera a , primo periodo e lettera f)

Vedi anche quanto prevede l'all. I Mancata elaborazione del DVR!!.

Dott. Adolfo Fiorio



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

